

i contingenti fissati nell'articolo 1, ecc. » E verso il fine bisognerebbe dire: « Dei beni già censiti del rispettivo compartimento. »

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bortolucci.

**BORTOLUCCI.** Mi spiace che per momentanea assenza non sia presente l'onorevole Sandonnini che aveva assunto l'impegno di sviluppare la proposta presentata dai deputati delle provincie dell'ex-ducato di Modena. Ma poichè io pure figuro fra i sottoscrittori di questa proposta, mi incombe l'obbligo di spiegare in breve le ragioni che stanno a sostegno della medesima. Veramente dopo quanto l'onorevole Sandonnini egregiamente disse nella seduta di ieri intorno all'emendamento Sormani-Moretto che non incontrò l'aggradimento della Camera, quantunque fosse stato riconosciuto in massima giustissimo sia dal commissario regio, sia dalla Commissione per l'organo del suo relatore Accolla, poco rimarrebbe a dirsi intorno alla proposta attuale. Tuttavia io aggiungerò alcune osservazioni per dimostrare quanto essa sia conforme a ragione e al diritto.

Mi rincrerrebbe di sentire dall'onorevole commissario regio che egli non può accettarla. E perchè? Per due ragioni: la prima, perchè egli ritiene che le provincie dell'ex-ducato di Modena non hanno altro diritto che di avere quell'aliquota d'imposta sui fabbricati che prima non erano censiti e che lo furono poi in seguito della legge 26 gennaio 1865, se non dal 1° gennaio 1867; la seconda perchè egli dice che il Governo non ha altro mezzo per adempiere al dovere che gli impone l'articolo 12 della legge 14 luglio 1864 sul conguaglio fondiario, se non quello di ricorrere alle denunce e alle consegne per fatto dei possessori dei beni non censiti.

Queste, se non erro, sono le ragioni, sulle quali si è fondato l'onorevole commissario regio, per negare il suo assenso alla nostra proposta.

In quanto alla prima ragione, mi pare che essa sia perentoriamente tolta di mezzo dalle parole testuali dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1864. Mi permetta la Camera che io venga a leggere quest'articolo, il quale è concepito in questi termini:

« Rispetto ai beni non censiti degli altri compartimenti (fra i quali quello di Modena), il Ministero delle finanze farà i provvedimenti necessari per stabilire sopra essi un'imposta analoga a quella del rispettivo comune e del territorio confinante. Il prodotto dell'imposta (noti la Camera queste parole) sui beni non censiti andrà in disgravio del rispettivo contingente compartimentale, ferma pel compartimento n° 1 la parte che fosse dovuta in compenso all'erario e a norma dell'articolo 3. »

Una volta pertanto che si sono censiti dei beni che non lo erano prima, è acquistato, in forza di questo preciso articolo di legge, il diritto nei contribuenti del compartimento modenese di avere il disgravio fino alla

corrispondente somma. Ciò a me sembra che derivi non solo dalle parole, ma dallo spirito e dallo scopo di questa legge.

Ora dopo la legge del 14 luglio 1864 è venuta l'altra sull'imposta dei fabbricati del 26 gennaio 1865. Per effetto di questa legge furono censiti i fabbricati del Modenese che prima non lo erano, ed i possessori pagarono l'imposta dal 1° gennaio 1866 in avanti. Qual è la conseguenza di questo fatto? La conseguenza è che lo Stato ha incassato precisamente una parte dell'imposta che corrisponde ai fabbricati non censiti all'epoca della legge di conguaglio, e che questa parte doveva essere detratta dal contingente del compartimento modenese.

Io non comprendo, come l'onorevole commissario regio possa dire che il diritto di questo compartimento ad avere questa detrazione non si verifichi se non dal 1° gennaio 1867, quando abbiamo la legge che dice: « tutte le volte che vengono censiti dei beni, i quali non lo erano, si dovrà fare il disgravio a favore del compartimento, nel cui perimetro si trovano i beni stessi. »

Nè si dica che qui si tratta di beni urbani. La legge del 1864 all'articolo 12 parla in genere dei beni non censiti; e ognuno capisce che sotto questo generico nome di beni vengono tanto i fondi rustici quanto gli urbani.

Nel compartimento di Modena è indubitato che una gran massa di fabbricati non figurava nel censo. Questa massa si costituiva di tutte le case della montagna reggiana, modenese e d'oltr'Alpe, si costituiva di tutti i casini di villeggiatura della pianura, di tutti i caseggiati di nuova costruzione, ed erano censite le sole case che si trovavano nelle maggiori borgate della pianura e nelle città, come Modena, Reggio, Carpi, Massa e Carrara.

Ora quando noi abbiamo domandato colla proposta odierna che dal contingente del compartimento dell'ex-ducato di Modena venga detratta quella quota di imposta che risponde ai fabbricati che in forza della legge 26 gennaio 1865 furono sottoposti a censo, mentre non lo erano prima, e che questa detrazione debbasi fare retroattivamente al primo gennaio 1866, noi non abbiamo domandato che l'applicazione testuale di un articolo di legge, non abbiamo domandato che un atto di rigorosa giustizia, e me ne appello alle parole dello stesso relatore della Commissione, colle quali ebbe ieri a convenire essere tempo di fare una volta ragione ai molti reclami di quelle provincie ed alle molte istanze per esse inoltrate al Governo ed al Parlamento, ed era tempo ancora che almeno in parte venissero soddisfatti i loro legittimi desiderii esternati in mille maniere, e trasfusi in un ordine del giorno che ben ricorda lo stesso onorevole commissario regio nella Sessione della passata Legislatura, quando si ebbero a discutere i provvedimenti finanziari; ordine del